



Provincia di Biella

Servizio Rifiuti, Valutazione dell'Impatto Ambientale, Energia Qualità dell'Aria,
Acque Reflue Risorse Idriche

Organo Tecnico presso la Provincia di Biella ai sensi art. 7 L.R. 40/98 e ss.mm.ii.

+

Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella per
istruttoria I.P.P.C. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

VERBALE DI RIUNIONE CONGIUNTA

03.07.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno tre del mese di Luglio, in Biella, alle ore 09:40, presso la sede della Provincia, si sono congiuntamente riuniti l'Organo Tecnico Provinciale (costituito, a norma della L.R. 40/98 e ss.mm.ii., secondo quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii., con Deliberazione G.P. 121/99 con riferimento alla istruttoria V.I.A.) ed il Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella (costituito con D.C.P. n. 58 dell'08.11.1995 e ss.mm.ii., con riferimento alla istruttoria I.P.P.C.). Tale indicazione deriva dalla necessità di rispettare quanto indicato dagli artt. 10 e 29 *quater* del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che forniscono disposizioni circa il necessario coordinamento tra le due procedure V.I.A. e A.I.A. (I.P.P.C.).

Nel prosieguo tale organismo congiunto sarà, per brevità, indicato con la sigla "O.T.+C.T."

L'O.T.+C.T. si è riunito, previo preavviso di convocazione, per la prosecuzione e conclusione dell'istruttoria finalizzata all'emissione del giudizio di compatibilità ambientale ed il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per installazioni I.P.P.C., con riferimento al progetto presentato in data 01.12.2022 (cfr. protocollo ricezione Provincia n. 25654 del 01.12.2022) – e poi integrato in data in data 09.02.2023 (cfr. prot. ricez. n. 2941/2023) - dal Legale Rappresentante della "A2A Ambiente" S.p.A., Brescia e denominato: "*VERSIONE DICEMBRE 2022 - Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)*" presentato dalla "A2A Ambiente" da realizzare nei Comuni di Cavaglià (BI), Alice Castello e Tronzano Vercellese (VC), ricompreso nella tipologia progettuale V.I.A. lett. n Allegato III alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e nelle tipologie di installazioni I.P.P.C. n. 5.2 di cui Allegato VIII D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

La riunione odierna avrà la funzione di esaminare le controdeduzioni ai punti del verbale della seduta dell'O.T.+C.T. del 19.04.2024 e successive, dei quali è stata data lettura durante la seconda seduta della conferenza dei servizi in data 13.06.2024, recapitate via P.E.C. alla Provincia dalla "A2A Ambiente" S.p.A. in data 21.06.2024 (cfr. prot. ricez. Prov. n. 14069 del 24.06.2024)

Il Presidente dell'O.T.+C.T. fa presente che, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L. R. 40/98 e ss.mm.ii., dovendo essere la procedura istruita di concerto tra le due Province interessate dalla eventuale realizzazione delle opere in progetto, l'O.T.+C.T. Provinciale di Biella è integrato con funzionari appartenenti all'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

Per i lavori della riunione odierna dell'O.T.+C.T. sono presenti o collegati in modalità da remoto:

Il Presidente dell'O.T.+C.T.

dott.ssa Federica FACCHINO, funzionario del Servizio Rifiuti, V.I.A. Energia Qualità dell'Aria Acque Reflue Risorse Idriche

Il Responsabile del Procedimento

dott. Graziano STEVANIN

A.R.P.A. Dip.to Territoriale Piemonte Nord Est

dott. Jacopo M. FOGOLA, Direttore Dipartimento dott.ssa Francesca VIETTI, Dirigente Responsabile Struttura di Produzione

dott.ssa Elena FODDANU, Servizio territoriale di Biella, I.F. Controllo Rifiuti e amianto

ing. Stefano FERRARIS, Servizio territoriale di Vercelli, I.F. Controllo emissioni in atmosfera

ing. Pancrazio BERTACCINI, Struttura di Produzione ing. Elena VIAZZO Serv. Rifiuti e Serv. V.I.A., Area Provinciale Ambiente

Amministrazione Provinciale di Vercelli

Partecipano altresì alla riunione: 1) il funzionario del Servizio Rifiuti, V.I.A. Energia Qualità dell'Aria Acque Reflue Risorse Idriche, dott. Giovanni Maria Foddanu; 2) il funzionario del Servizio Rifiuti, V.I.A. Energia Qualità dell'Aria Acque Reflue Risorse Idriche, Dott. Ric. Marco Bajetto.

Risulta assente il direttore del SISP del Dipartimento Prevenzione dell'ASL BI, che ha fatto pervenire il proprio contributo scritto con la nota prot. n. 21911 del 27.06.2024 (protocollo Provincia di Biella n. 14450 del 27.06.2024).

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla dott.ssa Facchino medesima.

L'O.T.+C.T. procede ad esaminare le controdeduzioni trasmesse dalla "A2A Ambiente" S.p.A. con nota prot. n. 149665 del 21.06.2024 acquisita al protocollo della Provincia di Biella n. 14069 del 24.06.2024, inerenti i punti del verbale della seduta dell'O.T.+C.T. del 19.04.2024 e successive, dei quali è stata data lettura durante la seconda seduta della conferenza dei servizi in data 13.06.2024 e di seguito elencati da i) a xiv). Le considerazioni dell'O.T.+C.T. sono indicate dopo ciascun punto.

i) Questioni nn. 2, 3, 4, 5, 9, 13 punti II e III: il proponente non ha assolto alla richiesta di dimostrare il rispetto dei criteri contenuti nell'art. 199 del D.Lgs. 152/2006 per assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti e conseguentemente degli impatti sulla viabilità e sulle emissioni in atmosfera, non tiene conto della dislocazione dei rifiuti che si propone di trattare in ambito regionale e produce delle lettere d'intenti che non consentono di svolgere valutazioni diverse.

Le valutazioni condotte dall'O.T.+C.T. sull'analisi dei flussi fornita dal proponente per dimostrare il rispetto del principio sancito dall'art. 199 del D. Lgs. 152/2006 per i Piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, di assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti, hanno evidenziato un approccio non condivisibile nei presupposti e nelle conclusioni.

In particolare l'analisi condotta dal proponente sulla base della produzione totale di rifiuti speciali dell'anno 2020 contiene una sovrastima della produzione degli EER conferibili nelle quattro province del nord est Piemonte del 59,7% rispetto ai dati reali e inoltre non tiene conto dell'estrema vicinanza di alcune Province del quadrante (Novara in particolare) con alcuni impianti presenti in regione Lombardia (Parona 25 km, Busto Arsizio 30 km), giungendo a conclusioni non accettabili in sede di valutazione degli impatti cumulativi del Progetto sulle diverse matrici ambientali.

La stima dei reali fabbisogni condotta dall'O.T.+C.T. partendo da dati oggettivi riferiti ai codici EER per i quali è richiesta l'autorizzazione al trattamento, sulla base dei dati MUD (che sono peraltro dati ambientali per i quali è sempre possibile operare richiesta di accesso ai detentori) evidenzia un quadro completamente diverso da quello rappresentato dal proponente.

Nello specifico il bacino di approvvigionamento potenziale dell'impianto non è affatto rappresentato dal quadrante Nord-Est, infatti i dati e le rappresentazioni grafiche riferite all'ultimo triennio disponibile (2020 – 2022) riportati nella questione 2, evidenziano che i rifiuti conferibili all'impianto sono in prevalenza prodotti da impianti di trattamento presenti nelle Province di AL-AT, TO, CN, ciascuna delle quali produce un quantitativo annuo dell'ordine o superiore alle 300.000 t/a, a fronte di un quantitativo complessivo annuo dell'ordine o inferiore alle 150.000 t/a per il quadrante Nord-Est, peraltro, come si è detto, estremamente vicino ad alcuni impianti di termovalorizzazione presenti in Regione Lombardia.

Tali presupposti hanno evidenziato che la scelta localizzativa operata non tiene in alcun conto la necessità di ridurre la movimentazione dei rifiuti, tanto che una valutazione corretta avrebbe indirizzato la scelta localizzativa di un impianto che si candida a trattare tali tipologie di rifiuti, nella logica di "macroarea" fatta propria dal proponente, in un'area posta nella zona centro – meridionale del Piemonte, più vicina alle zone di maggiore produzione.

Facendo salvi i principi in materia di libera circolazione dei rifiuti speciali sul territorio nazionale, le valutazioni dell'O.T.+C.T. si sono concentrate sugli impatti potenziali dell'impianto sull'ambiente, nel caso specifico sulle emissioni in atmosfera derivanti dai trasporti. Per fornire un ordine di grandezza, considerata la capacità di trattamento dell'impianto (ca. 253.000 t/a) e la capienza di un mezzo di trasporto (ca 25 t), ogni km in più di distanza determina mediamente un aggravio di 10.120 km/a di percorrenza, senza contare l'impronta ecologica del mezzo di trasporto ed il conseguente incremento del traffico in funzione della percorrenza aumentata. Si evidenzia a tal proposito che la simulazione rappresentata nella questione 34 dall'O.T.+C.T., sulla base delle lettere di intenti prodotte, tra il sito scelto per la realizzazione ed un sito ipotetico ottimale porta a differenze medie di 20 km di percorrenza.

In conclusione l'OT+CT ritiene che le controdeduzioni presentate non forniscano alcun ulteriore elemento di conoscenza utile al superamento della criticità rilevata.

ii) **Questione n. 11: la variante proposta al PRGC è riferita all'intero territorio comunale quindi in contrasto con la previsione di legge secondo cui deve essere circoscritta al progetto oggetto di variante automatica**

L'O.T.+C.T. in merito alla variante proposta al PRG del Comune di Alice Castello, necessaria a superare l'incompatibilità con il PRG adottato e in salvaguardia, che non consente di realizzare nelle aree agricole interventi di nuova costruzione che non siano a servizio dell'attività agricola e non include tra gli impianti tecnologici e di interesse pubblico di cui all'art. 17 delle NTA del PRG adottato, gli impianti pubblici assimilabili (es elettrodotti), ribadisce che la stessa, così come formulata dal proponente, non ha portata limitata all'intervento in progetto, ma introduce delle variazioni che si applicano in maniera generalizzata all'intero territorio comunale.

Quanto riportato dal proponente nel citato documento di controdeduzione circa il fatto che la proposta di NTA faccia espresso riferimento ai provvedimenti autorizzativi che per legge hanno effetto di variante automatica, non trova nessun riscontro nel testo dell'art. 17 modificato e integrato con la proposta di variante.

Si ribadisce pertanto che la proposta di variante urbanistica al PRGC adottato e in salvaguardia del Comune di Alice Castello, così come formulata dal proponente non risulti coerente con le disposizioni previste dal comma 15 bis all'articolo 17 bis della l.r. 56/1977 e dalla circolare applicativa 4AMB/2016. Né si ritiene che tale incoerenza possa essere superata con una precisazione in sede autorizzativa questo anche in considerazione del parere negativo espresso dal consiglio comunale di Alice Castello con Deliberazione n. 16 del 21.06.2024.

iii) **Questione n. 12: l'intervento in progetto non è coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione previsti dal PTCP della Provincia di Vercelli per il contesto potenzialmente interferito.**

L'O.T.+C.T. ribadisce sul punto che la realizzazione della linea di connessione interferisce nel primo tratto con la Zona 4: Sistema agricolo diversificato – Ecosistemi ad alta eterogeneità - Art. 15 delle N.T.A. del PTCP e nel secondo tratto con la Zona 5: Sistema agricolo industrializzato – Ecosistemi a bassa eterogeneità di cui all'Art. 16 delle NTA, per cui valgono una serie di indirizzi, direttive e prescrizioni che esigono attuazione volte alla conservazione degli usi agricoli del suolo attualmente esistenti, alla limitazione delle attività di trasformazione, alla compensazione rivolta a ricostituire ecosistemi naturali ed elementi di riqualificazione del paesaggio nel caso di modificazioni del paesaggio stesso anche attraverso interventi per

la diversificazione del paesaggio agrario basati sulla diffusione di siepi, filari e altri elementi di diversificazione.

Nelle controdeduzioni il proponente evidenzia che nel SIA sono state valutate possibili alternative tecnologiche e di localizzazione del tracciato che hanno portato alla definizione dell'elettrodotto aereo presentato con il progetto. Tuttavia si ribadisce sul punto che lo stesso non ha previsto alcun intervento di mitigazione e compensazione legato alla trasformazione delle aree inserite nelle citate Zone di piano, considerando la presenza di dissuasori per l'avifauna e il leggero spostamento rispetto al tracciato inizialmente previsto, per evitare le interferenze con un impianto fotovoltaico in progetto, interventi sufficienti per mitigare i potenziali impatti.

Si ribadisce, inoltre, che in linea con le disposizioni normative del Piano provinciale, il PRG del Comune di Alice Castello ha disposto per le aree agricole che i nuovi interventi di trasformazione ammissibili siano esclusivamente quelli a servizio dell'attività agricola. Ha, inoltre, espresso con deliberazione consiliare parere negativo rispetto alla proposta di variante urbanistica.

Nessuna considerazione è stata, inoltre, portata nel documento di controdeduzione elaborato dal proponente circa gli obiettivi del PTCP per i territori posti a confine delle due province.

Si ribadisce sul punto che l'obiettivo prioritario del piano per tali aree è quello di individuare e caratterizzare le criticità ambientali già presenti nell'area al fine di definire azioni volte al recupero ambientale complessivo della stessa, nel rispetto della vocazione giacimentologica riconosciuta dagli strumenti sovraordinati, nonché valorizzare gli elementi ambientali, culturali e architettonici presenti, tutelando la vocazione agricola dei suoli in un'ottica di conservazione al miglioramento della produzione e delle attività ad essa complementari, quali la conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del fondo, nonché con lo svolgimento di attività integrative legate al tempo libero, all'educazione ambientale, all'agriturismo, al turismo rurale.

Ciò premesso l'O.T.+C.T. ribadisce che l'intervento in progetto e gli impatti che lo stesso genera su un territorio già fortemente compromesso, non risultano coerenti con gli obiettivi del piano.

iv) Questione n. 19 lett. D: il proponente non svolge alcuna considerazione in ordine alla potenziale presenza di PFAS nei rifiuti che chiede di poter trattare.

L'O.T.+C.T. premette che la richiesta di integrazioni non era mirata alla necessità di escludere la presenza di PFAS nei rifiuti in ingresso, bensì a valutare il possibile impatto derivante dalla combustione di rifiuti che potrebbero contenere tali composti.

Lo stesso proponente, nelle sue controdeduzioni, conferma infatti che persiste la problematica dell'intrinseca eterogeneità dei rifiuti che rende difficoltosa una stima affidabile delle concentrazioni di PFAS nei rifiuti stessi.

L'O.T.+C.T. ribadisce pertanto che il proponente nelle proprie valutazioni non ha fornito ulteriori elementi di conoscenza sulla questione, né ha dimostrato la volontà di approfondire l'argomento, suffragando le proprie considerazioni con indagini puntuali sui rifiuti che intende trattare.

L'O.T.+C.T. sottolinea l'estrema tossicità e pericolosità di alcuni composti appartenenti a tale classe e osserva che la normativa sta ampliando le limitazioni, nelle matrici ambientali anche ad alcuni PFAS a catena corta. L'O.T.+C.T. ritiene che la mancata valutazione di tale impatto rappresenti una carenza progettuale, anche in ragione del fatto che la normativa è indirizzata alla progressiva eliminazione / limitazione di tali composti; tuttavia, gli effetti della sua piena applicazione si manifesteranno solo in futuro con tempistiche al momento non valutabili.

v) Questione 28 lett D: il proponente non fornisce idonee indicazioni in materia di corretta gestione delle acque meteoriche provenienti dalla collina di mitigazione.

L'O.T.+C.T. ritiene che le indicazioni fornite dal proponente in merito alla questione siano esaustive per quanto riguarda la soluzione adottata per il sistema di raccolta delle acque di ruscellamento, che vengono in parte recapitate per infiltrazione ai piedi della collina mediante uno strato di ghiaione ed in parte convogliate alla trincea drenante (S2).

L'O.T.+C.T. conferma invece le perplessità circa il funzionamento del secondo sistema di infiltrazione privo di pendenza e collegato al precedente con by-pass intermedio, per cui, ritiene opportuno che il troppo pieno della vasca di raccolta delle acque bianche da tetti e coperture (VVC) venga convogliato interamente in corpo idrico superficiale tramite la condotta, peraltro già prevista, collegata al "pozzetto SP3" e successivamente recapitante in tubazione CORDAR Spa BIELLA SERVIZI.

L'O.T.+C.T. ritiene pertanto che sulla base delle controdeduzioni del proponente, la criticità evidenziata sia superabile con prescrizioni ai fini dell'espressione del giudizio di compatibilità ambientale.

vi) Questione n. 34: il quadro delle alternative localizzative del progetto non è stato trattato in maniera soddisfacente dal Proponente, con particolare riguardo alle principali ragioni della scelta operata rispetto agli effetti ambientali, in assenza di presupposti legati alla prossimità dell'impianto con le aree di produzione dei rifiuti, al pieno sfruttamento dell'energia termica prodotta ed alla necessità di operare una riduzione delle emissioni climalteranti (Cfr Questioni 2, 3, 4, 5, 9, 34, 56).

Il proponente sulla questione afferma di aver svolto esaustivamente l'analisi delle alternative localizzative in sede di chiarimenti con la documentazione integrativa trasmessa a Marzo 2024, su base qualitativa, in linea con quanto richiesto della norma, basandosi non tanto su aree specifiche nella disponibilità dell'azienda, quanto piuttosto su macroaree ipotetiche da analizzare allo scopo di dimostrare la bontà della scelta operata.

I criteri adottati dal proponente per la scelta di dette macroaree riguardano:

- l'esclusione dalle valutazioni della Città Metropolitana di Torino;
- la vicinanza ad infrastrutture stradali primarie;
- la distanza da nuclei abitati;
- la vicinanza ad infrastrutture elettriche.

I criteri adottati non tengono in alcun conto della questione originariamente posta dall'O.T.+C.T. al n. 34 della richiesta di chiarimenti, in ordine alla necessità di operare la valutazione delle alternative progettuali tenendo conto delle criticità rilevate nel Progetto in termini di bacino di provenienza dei rifiuti e di riduzione della loro movimentazione (cfr. lett. i), oltre che di ottimizzazione dello sfruttamento dell'energia termica prodotta nel termovalorizzatore mediante teleriscaldamento, utenze industriali diverse e/o stoccaggio di energia. Pur dando atto dell'assenza di un limite minimo legislativo in termini di recupero termico, l'O.T.+C.T. non può esimersi dall'evidenziare che la soluzione progettuale prospettata determina un surplus di potenza termica inutilizzata nella migliore delle ipotesi pari a 73,9 MW_t, (ca. il 67 %) e nella peggiore pari ad 80 MW_t. Per fornire un ordine di grandezza dell'energia termica di fatto dispersa senza alcun utilizzo, si pensi che 80 MW_t potrebbero sostituire gli impianti di climatizzazione ambientale alimentati a combustibile fossile di una città di 50.000 abitanti oppure sostituire le emissioni equivalenti di un'area industriale in grado di sfruttare la potenzialità installata.

L'O.T.+C.T. ritiene che la valutazione delle alternative progettuali sia stata svolta dal proponente quale mero assolvimento formale, utilizzando criteri scelti unicamente allo scopo di dimostrare la bontà della scelta localizzativa effettuata, evitando di tener conto dei fattori esplicitamente indicati nella questione posta, che avrebbero potuto evidenziare tutti i limiti del progetto in termini di impatti sulle componenti ambientali rispetto a scelte alternative.

I rilievi richiamati nella questione erano mossi dalla necessità di effettuare una disamina quanto più possibile completa degli impatti derivanti dal Progetto, anche attraverso le alternative progettuali, pienamente compatibile con l'approccio per macroaree utilizzato dal proponente, ovvero in assenza della necessità di individuare delle aree delle quali già aveva piena disponibilità. Un approccio maggiormente attinente al contesto avrebbe probabilmente condotto ad individuare dei siti nei quali la risoluzione, anche solo di alcune delle criticità poste, avrebbe consentito di individuare delle situazioni ad impatto ambientale significativamente ridotto rispetto alla scelta localizzativa operata.

In conclusione le controdeduzioni presentate non forniscono alcun ulteriore elemento di conoscenza utile al superamento della criticità rilevata.

vii) Questione 39 lett A, E, G: il proponente non ha fornito integrazioni esaustive riguardanti la corretta gestione delle emissioni provenienti dalle vasche di stoccaggio rifiuti.

L'O.T.+C.T. ritiene che, con le controdeduzioni presentate dal proponente in data 24.06.2024, siano state superate le criticità evidenziate al punto A (tempi massimi di permanenza dei rifiuti all'interno degli stoccaggi) e al punto G (caratteristiche dei contenitori per i rifiuti confezionati) della questione 39.

L'O.T.+C.T. osserva invece che per il punto E (mancanza di considerazioni utili a dimostrare che la soluzione ritenuta proposta - carboni attivi - soddisfi il requisito di migliore tecnologia disponibile per quella tipologia di effluente gassoso) il proponente non è entrato nel merito della compatibilità tra le sostanze emettabili e i carboni attivi, ma si è limitato a citare le BAT conclusions, che tuttavia prevedono anche

l'impiego degli scrubber (cfr. BAT 21), senza ipotizzare difficoltà gestionali nell'utilizzo degli scrubber. Pertanto la lacuna individuata non è stata colmata.

viii) Questione n. 41 lett. J: la trattazione presentata non ha fornito elementi utili a valutare l'effettiva capacità della post-combustione di distruggere il legame carbonio-fluoro delle sostanze persistenti di natura fluoro alchilica (PFAS, PFC) presenti nei fumi, di valutare la formazione di composti intermedi fluorurati che si potrebbero generare, tantomeno di ipotizzare la loro distribuzione nelle fasi solide e gas costituenti i fumi destinati ai successivi stadi di depurazione.

In relazione al punto J della Questione 41 l'O.T.+C.T. rileva che, con le controdeduzioni presentate in data 24.06.2024, il proponente si sia limitato a sottolineare che il riferimento dell'O.T.+C.T. allo studio EPA, debba intendersi come la conferma dell'assenza di elementi che ad oggi possano essere introdotti nel progetto con carattere preventivo, se non l'esclusione di quei rifiuti nei quali è stata rilevata con più frequenza la presenza di alcuni PFAS. L'O.T.+C.T., a fronte di tali controdeduzioni, ribadisce quanto già ampiamente illustrato nel verbale del 19.04.2024, ovvero che in ragione delle caratteristiche chimiche dei rifiuti che verrebbero trattati nell'impianto in progetto (cfr. Questione 19), della loro estrema eterogeneità e provenienza, non è possibile affermare con ragionevole sicurezza che gli stessi non contengano sostanze perfluoroalchiliche. L'O.T.+C.T. nella volontà di indagare le migliori metodologie di contenimento e demolizione di questa categoria di inquinati emergenti ha voluto tenere in considerazione le informazioni più aggiornate ad oggi disponibili in materia, desumibili da studi effettuati da organismi autorevoli ed affidabili a livello internazionale.

L'O.T.+C.T. ricorda che gli studi scientifici citati nel verbale mettevano in luce le limitazioni prestazionali delle soluzioni contenitive adottate dal proponente, soprattutto se condotte alle condizioni tipiche di una degradazione termica omolitica solitamente adottata negli impianti di incenerimento (850°C e tempo di contatto di 2 s), con possibile formazione di composti di combustione intermedi ancora connotati dal legame Carbonio-Fluoro ma a catena più corta, caratterizzati quindi da maggiore stabilità e mobilità che richiederebbero per la distruzione del legame temperature di almeno 1.100°C.

L'O.T.+C.T. rammenta che già nel predetto verbale veniva chiarito che le attuali conoscenze scientifiche, concordano sull'opportunità di raggiungere condizioni termiche più elevate rispetto a quelle convenzionalmente adottate nell'ambito della post-combustione utilizzata in questa tipologia di impianti. Il proponente tuttavia, anche nelle controdeduzioni trasmesse il 24.06.2024, non entra nel merito delle dinamiche di distruzione del legame Carbonio-Fluoro imputabili allo stadio di post-combustione, limitandosi a confermare l'efficacia delle condizioni originariamente individuate, senza fornire alcuna garanzia in ordine alla capacità di contenere le sostanze perfluoroalchiliche presenti negli effluenti gassosi emessi dall'impianto.

Conseguentemente il proponente non fornisce alcun elemento aggiuntivo in grado di consentire il superamento della criticità rilevata.

ix) Questione n. 42 lett. E, H, J: il proponente non ha fornito idonee indicazioni riguardanti la gestione dei filtri a maniche ed al contenimento delle emissioni di Hg.

Per quanto attiene alle controdeduzioni prodotte dal proponente in merito ai punti E (introduzione di aria falsa nei due filtri a maniche), H (incongruenza allegati AIA Y2 e Y3) e J (emissioni di mercurio e mancato utilizzo del carbone attivo nel secondo stadio di filtrazione) l'O.T.+C.T. prende atto di quanto precisato dal proponente e ritiene pertanto che le criticità evidenziate siano state superate.

x) Questione n. 45: l'assenza di una caratterizzazione chimica delle sostanze presenti nelle arie da trattare non consente di dimostrare la compatibilità delle stesse con la tecnologia ritentiva individuata (carboni attivi).

L'O.T.+C.T. ribadisce quanto indicato alla questione 39 punto E, cioè che il proponente non è entrato nel merito della compatibilità tra le sostanze emettibili e i carboni attivi, ma si è limitato a citare le BAT conclusions, che tuttavia prevedono anche l'impiego degli scrubber (cfr. BAT 21). Pertanto la criticità evidenziata non è stata superata.

bber.

xi) Questione n. 51 lett A: il proponente non assolve alla richiesta di individuare una variante al tracciato dell'elettrodotto in grado di limitare significativamente gli impatti.

itare delle re la o di ssivi

L'O.T.+C.T., tenuto conto dei pareri di competenza espressi dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli (nota prot. Provincia n. 12923 del 11.06.2024) e dalla Regione Piemonte - Settore Urbanistica Piemonte Orientale (nota prot. Provincia n. 12923 del 11.06.2024), che considerano la nuova proposta di tracciato dell'elettrodotto migliorativa rispetto a quella precedente, ritiene la questione superata.

data EPA, i nel più o già e dei ità e anze to e i più ili a

xii) Questione n. 55 lett. A: la potenziale presenza di PFAS nelle emissioni del termovalorizzatore, non adeguatamente rimossi nei processi di abbattimento, rendono la valutazione di impatto sanitario carente e non sufficientemente esaustiva.

L'O.T.+C.T. rimanda al contributo dell'ASL BI prot. n. 21911 del 27.06.2024 allegato al presente verbale.

ionali una o di game che

xiii) Questione n. 56: gli esiti delle valutazioni condotte dal proponente ottenute utilizzando il metodo della Carbon Footprint evidenziano che la soluzione progettuale adottata non assicura un adeguato livello di sostenibilità del progetto dal punto di vista ambientale, in termini di valorizzazione energetica del rifiuto e di contenimento delle emissioni climalteranti. In particolare, la quantificazione delle emissioni evitate risulta sovrastimata e la soluzione localizzativa e progettuale proposta non garantiscono un'efficiente valorizzazione della risorsa, condizioni che, nel complesso non contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione nazionale (PNIEC).

iche, delle ti. Il delle dosi dine ssi

Sulla questione l'O.T.+C.T. osserva preliminarmente che il proponente giustifica la mancata esplicitazione dei coefficienti di conversione dichiarando che la licenza del database utilizzato (Ecoinvent) non consente di citarli in documenti pubblici; l'O.T.+C.T. prende atto della criticità segnalata, pur non entrando nel merito di questioni di carattere commerciale; rileva tuttavia che tale limitazione non consente di verificare i dati in ingresso e le relazioni tra le singole voci, non essendo esplicitati neanche i valori di emissione di CO₂, aspetto non secondario per determinare la Carbon Footprint, oggetto della questione, che ha tra le sue ragioni di utilizzo quello di confrontare diverse fonti emissive con il medesimo parametro.

e il

Poiché nelle controdeduzioni del 24 giugno 2024 non vengono forniti nuovi elementi, rimangono valide tutte le considerazioni già espresse nel verbale dell'O.T.+C.T. del 19.04.2024. L'O.T.+C.T. rimarca che lo scenario di progetto, come già dettagliatamente illustrato, sovrastima largamente le emissioni evitate.

ioni

In particolare, preso atto che, secondo il proponente, la quantificazione delle emissioni nello scenario attuale è svolta in maniera conservativa, in quanto considera che i termovalorizzatori a cui è attualmente destinata parte dei rifiuti abbiano la stessa efficienza di quello in progetto, resta il fatto che escludendo le quote derivanti dai rifiuti inviati ad altri impianti di termovalorizzazione, gli impatti della combustione non sono evitati ma solo trasferiti e quindi non imputabili tra le emissioni evitate.

aria cato dal

Anche per quanto riguarda le emissioni ascrivibili ai rifiuti conferiti in discarica l'O.T.+C.T. osserva che il proponente dichiara che la stima delle "emissioni dalle discariche (omissis) siano in linea con la media europea per la tipologia di rifiuto smaltito", ma ribadisce che il proponente non ha fornito i necessari riferimenti tecnici per rendere plausibili le valutazioni circa i quantitativi emissivi stimati.

nelle ogia

Nel merito degli scenari proposti l'O.T.+C.T. ribadisce che sono tutti privi di dettagli tecnici tali da renderli plausibili. Unicamente a titolo di esempio si può notare che:

- lo scenario 5 (migliorativo) non spiega come reperire la quantità di rifiuti prevista riducendo l'area di approvvigionamento a 30 km di distanza, rendendo la simulazione poco credibile;
- lo scenario 2 (peggiorativo) confronta in termini emissivi due impianti totalmente eterogenei in termini quantitativi. Infatti, a fronte di una riduzione del 50% dei rifiuti trattati, si ottiene una pari riduzione delle emissioni totali, ma anche di quelle evitate; pare evidente che tale ipotesi non è confrontabile con lo scenario di base.

nel AT icità

In definitiva le controdeduzioni fornite non forniscono alcun ulteriore elemento di conoscenza utile al superamento della criticità rilevata, non assicurando il progetto un adeguato livello di sostenibilità ambientale, sia in termini di valorizzazione energetica del rifiuto sia di contenimento delle emissioni climalteranti, come previsto dal PNIEC in recepimento della Direttiva UE-2018/410.

xiv) Questioni n. 1 e n. 58: le compensazioni proposte non rispondono in maniera esaustiva ai criteri stabiliti nel cap. 7 della DCR 975/2023 n. 277-11379 (PRUBAI).

Il proponente considera che l'applicazione delle migliori tecnologie al Progetto rendono sostanzialmente trascurabili gli impatti del termovalorizzatore, pertanto si è concentrato sull'opera e sulle sue caratteristiche costruttive, decidendo di privilegiare compensazioni economiche significative per i residenti dei comuni interessati.

L'O.T.+C.T. rileva che tali considerazioni non trovano in concreto pieno riscontro oggettivo con le valutazioni condotte in ordine agli impatti del termovalorizzatore, sia in termini di emissioni derivanti dalla movimentazione dei rifiuti, sia di ottimizzazione dello sfruttamento dell'energia termica prodotta, ma anche in termini di rimozione delle sostanze pericolose per la salute umana potenzialmente presenti nelle emissioni in atmosfera (Cfr questioni 19, 41 lett. J, 45).

Non possono del resto a giudizio dell'O.T.+C.T. essere considerate compensazioni ambientali l'opportunità di gestire i rifiuti urbani del territorio o la riduzione del limite emissivo delle polveri per l'impianto SRA già autorizzato che, se tecnicamente attuabile, dovrebbe essere comunque applicato in conformità alle disposizioni in materia di A.I.A.

L'O.T.+C.T. conferma pertanto le valutazioni già svolte nel verbale del 19 aprile 2024, ovvero che le compensazioni con efficacia ambientale risultano avere un valore economico marginale rispetto alle altre, in contrasto con le disposizioni regionali già richiamate (Par. 7.6 PRUBAI): *“Come compensazione devono essere previsti degli interventi con valenza ambientale e non strettamente collegati con l'opera, finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dell'area di intervento o di area vasta (in area pubblica o privata definendone il regime di proprietà dell'area) che vadano a compensare gli impatti residui e la sottrazione di suolo. Le compensazioni, individuate all'interno della fase autorizzativa e concordate con le amministrazioni locali, devono essere congrue rispetto alle tipologie e alle capacità degli impianti. [omissis.]*

Pertanto le controdeduzioni fatte pervenire dal proponente non forniscono alcun ulteriore elemento di conoscenza utile al superamento della criticità rilevata.


In conclusione la valutazione condotta dall'O.T.+C.T. ha appurato che le controdeduzioni trasmesse dal proponente hanno fornito ulteriori elementi di conoscenza utili alla risoluzione delle questioni:

- n. 28, lett. D;
- n. 39 lett. A, G;
- n. 42 lett. E, H, J;
- n. 51.

Invece, per le restanti questioni, elencate di seguito, le controdeduzioni non hanno fornito ulteriori elementi utili a superare le criticità evidenziate, ritenute in ogni caso rilevanti ai fini dell'espressione del giudizio di compatibilità ambientale dell'impianto in esame:

- n. 2, 3, 4, 5, 9, 13 punti II e III;
- n. 11;
- n. 12;
- n. 19 lett. D;
- n. 34;
- n. 39 lett. E;
- n. 41 lett. J;
- n. 45;
- n. 55 lett. A;
- n. 56;
- n. 1 e 58.

Non rilevandosi ulteriori argomenti da discutere i lavori sono terminati e la riunione è dichiarata chiusa.


Il Segretario verbalizzante e Presid. dell'O. T. + C.T.
(dott.sa Federica Facchino)

Allegato:

Nota ASL BI prot. n. 21911 del 27.06.2024 (protocollo Provincia di Biella n. 14450 del 27.06.2024)



*Dipartimento di Prevenzione
S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Via Don Luigi Sturzo n. 20 - 13900 BIELLA
Direttore: Dr. Damiano Mones
Tel. 015-1515 9255 Fax. 015-15159222
vaccinazioni@aslbi.piemonte.it
infocovid1@aslbi.piemonte.it
PEC: vaccinazioniaslbi@cert.aslbi.piemonte.it*

**AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA**

Prot. 21911/24

Biella, 27/06/2024

Spett.le Provincia di Biella
Area Tutela e Valorizzazione
Ambientale
Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia,
Qualità dell'Aria, Acque Reflue e
Risorse Idriche
protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese

OGGETTO: Convocazione riunione O.T.+C.T. per esame delle controdeduzioni al verbale O.T.+C.T. condiviso durante la seconda seduta della conferenza dei servizi in data 13.06.2024, fatte pervenire dalla "A2A Ambiente" S.p.A. in data 24.06.2024.

In riferimento alla convocazione in oggetto prevista in data 03/07/2024, lo scrivente Servizio, impossibilitato a partecipare al OT+CT, invia il seguente parere circa le controdeduzioni espresse da A2A Ambiente Spa relativamente alla Questione 55:

- A2A Ambiente Spa non esprime alcuna valutazione sulla possibile presenza di PFAS nei rifiuti che potranno essere trattati nell'impianto proposto; a fronte della rinuncia al trattamento dei fanghi, che sono stati certamente identificati come un rifiuto in cui si rileva la presenza di tali composti, non è stata considerata la questione riguardo a tutti gli altri rifiuti che potranno essere combustibili nell'impianto a progetto.
- A2A Ambiente Spa, in riferimento alla criticità segnalata nel citato parere dell'ISS sull'impianto di valorizzazione fanghi di depurazione civile presso il sito di Porto Marghera, non tratta il tema relativo alle temperature di esercizio dell'impianto che come attualmente progettato potrebbero non essere sufficienti a garantire la rimozione adeguata dei PFAS nei processi di abbattimento termici ossidativi.



AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA

- La mancata trattazione della questione PFAS nel documento "Studio di Impatto Ambientale rev.1 - Allegato C: Valutazione d'impatto sulla salute pubblica rev.1 Marzo 2024" è una criticità non superata che induce lo scrivente Servizio all'applicazione del principio di precauzione considerando che tali composti rappresentano una problematica emergente, di stretta attualità ed in fase evolutiva, che non è stata considerata nella progettazione di un impianto di ultima generazione di cui si prevede la messa in esercizio nei prossimi anni; a tal proposito si riporta di seguito un estratto dei contenuti disponibili sul portale dell'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche ECHA relativamente alla regolamentazione dei composti PFAS vigente e in via di proposta:

<< PFAS REGOLAMENTATI A LIVELLO GLOBALE

Dal 2009, l'acido perfluorottano solfonico e i suoi derivati (PFOS) sono stati inclusi nella Convenzione internazionale di Stoccolma per eliminarne l'uso. I PFOS sono soggetti a restrizioni nell'UE già da oltre 10 anni, ai sensi del regolamento UE sugli inquinanti organici persistenti (POP).

La Convenzione di Stoccolma disciplina anche l'eliminazione globale dell'acido perfluorooctanoico (PFOA), dei suoi sali e dei suoi composti correlati al PFOA. Il PFOA è vietato ai sensi del regolamento POP dal 4 luglio 2020.

Nel giugno 2022, le parti della Convenzione di Stoccolma hanno deciso di includere PFHxS, i suoi sali e composti correlati nel trattato. La Commissione ha aggiunto il gruppo di sostanze nel regolamento POP dell'UE nel maggio 2023 e il regolamento è entrato in vigore il 28 agosto 2023.

Gli acidi carbossilici perfluorati a catena lunga (C9-21 PFCAs) sono considerati per l'inclusione nella Convenzione di Stoccolma e la conseguente eliminazione globale.

Restrizioni REACH

Gli acidi carbossilici perfluorinati (C9-14 PFCA), i loro sali e precursori sono soggetti a restrizioni nell'UE/SEE a partire dal febbraio 2023 a seguito di una decisione adottata dalla Commissione europea su proposta delle autorità tedesche e svedesi.

La Germania ha proposto un'ulteriore restrizione per l'acido undecafluorohexanoico (PFHxA), i suoi sali e le sostanze correlate. Questa proposta è stata valutata dai comitati scientifici dell'ECHA nel dicembre 2021. Gli Stati membri dell'UE hanno votato a favore della proposta della Commissione nel febbraio 2024. La restrizione sarà ora esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima di poter essere adottata.

Le autorità nazionali di Germania, Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia stanno proponendo una restrizione che copre un'ampia gamma di usi dei PFAS - a sostegno delle



**AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA**

dichiarazioni rilasciate dal Consiglio Ambiente nel dicembre 2019. Hanno presentato la loro proposta all'ECHA nel gennaio 2023 e i comitati scientifici dell'ECHA la stanno valutando.

.....

Sostanze molto preoccupanti ai sensi del regolamento REACH

Un certo numero di PFAS sono inclusi nell'elenco REACH Candidate di sostanze molto problematiche (SVHC), ad esempio PFOA, acidi carbossilici perfluorati (C9-14 PFCA) e PFHxS.

Nel giugno 2019, gennaio 2020 e gennaio 2023, tre gruppi di PFAS sono stati identificati come SVHC.

.....

L'identificazione dell'SVHC si basava sulla loro persistenza, mobilità e tossicità, che erano considerate una minaccia per la salute umana e la fauna selvatica quando erano esposte attraverso l'ambiente (anche attraverso l'acqua potabile). Questi PFA sono stati identificati come di preoccupazione equivalente a cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione (CMR) e persistenti, bioaccumulabili e tossici/ molto persistente e molto bioaccumulabili (PBT/ vPvBs) sostanze chimiche.

Valutazione delle sostanze ai sensi del REACH

Diversi PFA aggiuntivi sono in lista per la valutazione (Community rolling action plan) nei prossimi anni o sono già stati valutati. La valutazione mira a chiarire le preoccupazioni iniziali sul rischio potenziale per la salute umana o per l'ambiente che la fabbricazione o l'uso di tali sostanze potrebbero comportare.

.....

Valutazione dei gruppi di PFAS

Un gruppo informale di coordinamento di diversi paesi dell'UE, l'ECHA e la Commissione europea, dal 2014, ha esaminato i dati sui PFAS contenuti nella banca dati di registrazione dell'ECHA e ha coordinato il lavoro normativo basato sul gruppo.

Nonostante un approccio efficiente rispetto alla regolamentazione sostanza per sostanza, il lavoro è stato in grado di coprire solo i gruppi PFAS di massima urgenza a causa del gran numero di PFAS.

.....

La strategia dell'UE in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità pone il PFAS al centro della politica. La Commissione europea si impegna a eliminare gradualmente tutti i PFAS, consentendone l'uso solo laddove sia dimostrato che sono insostituibili ed essenziali per la società.

Acqua potabile

11



AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA

La revisione della direttiva sull'acqua potabile, entrata in vigore il 12 gennaio 2021, prevede un limite di 0,5 µg/l per tutti i PFAS. Ciò è in linea con un approccio di raggruppamento per tutti i PFAS.

PFAS e prodotti alimentari

I PFAS sono immessi nell'ambiente attraverso una produzione industriale non direttamente legata alla produzione alimentare e attraverso l'uso e lo smaltimento di prodotti contenenti PFAS. Tuttavia, come spesso accade con inquinanti persistenti, finiscono negli alimenti. '

.....

Principali sviluppi legislativi

C8 e i " PFAS più lunghi" ("8" e "più lunghi" si riferiscono al numero di atomi di carbonio fluorurati consecutivi) sono stati in gran parte eliminati anni fa. I C6 PFAS sono attualmente oggetto di una restrizione REACH. Un'altra restrizione REACH , che copre tutti i restanti PFAS (compresi C4, fluoropolimeri, polietere fluorurati e gas F), è in fase di preparazione da cinque Stati membri dell'UE.>>

IL DIRETTORE
Dr. Damiano MONES

12